

N. R.G. 20236/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto presidente

dott.ssa Alessia Busato giudice

dott. Davide Scaffidi giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. r.g. 20236/2017 promossa da:

FALL. [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED])

con l'avv. A. De Domenico

attore

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

con l'avv. [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

[REDACTED]

convenuti

Oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 l.f.

Conclusioni:

Per il fallimento:

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso:

- accertare e dichiarare che signori [REDACTED] sono, ognuno di essi, solidalmente responsabili per i titoli dedotti sia contrattuali che extracontrattuali ex artt. 2476 c.c. e 2489 c.c., 2394 e 2394 bis c.c., 2407 e 2447 c.c., in relazione all'art.146 L.F.; nonché ex art.185 c.p. ed art.2059 c.c.



accertandosi in via incidentale che le loro condotte costituiscono altresì reato; dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati alla società ed ai creditori per i fatti, i comportamenti e le omissioni di cui agli atti, e per l'effetto

- condannarli nella loro qualità di sindaci della società, rispettivamente Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo, in via tra loro solidale, ovvero in subordine ciascuno per quanto di ragione, a risarcire al Fallimento i danni tutti cagionati alla società fallita ed alla massa dei creditori e per essi dalla Procedura, patrimoniali e non patrimoniali, limitando la condanna (con espressa riserva di agire per la maggior somma dovuta) ad € [REDACTED] con riduzione in ragione degli accordi transattivi conclusi dal Fallimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero a quella minor somma determinata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.;
- con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA per legge;
- dichiararsi la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito dell'emananda sentenza trattandosi di fatti integranti ipotesi di reato, ex art.59 DPR 131/1986 (Cass. Civ. 22.1.2020 n.1296).

Per [REDACTED]

In principalità e nel merito: previe le declaratorie del caso, rigettarsi ogni avversa richiesta e pretesa avanzata dalla Curatela del Fallimento [REDACTED] s.r.l. nel confronti del signor [REDACTED] con la migliore motivazione.

Compensi e spese di causa rifusi.

FATTO E PROCESSO

Il fallimento [REDACTED] S.r.l. [REDACTED] ha proposto azione di responsabilità ex art. 146 l.f nei confronti degli ex amministratori [REDACTED] e degli ex sindaci [REDACTED] della società, dichiarata fallita dal tribunale di Brescia il 18.10.2013. A fondamento della sua pretesa risarcitoria (avanzata nei limiti di € [REDACTED] pur affermando un danno complessivamente stimato in [REDACTED], secondo il criterio dei netti patrimoniali e in € [REDACTED] secondo il criterio della differenza tra attivo e passivo della procedura concorsuale), l'attore ha dedotto che l'organo gestorio: a) ha fornito rappresentazioni contabili non veritiere della situazione patrimoniale, volte ad occultare l'intervenuta erosione del capitale sociale, asseritamente avvenuta nel 2008; b) ha proseguito, in violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità patrimoniale, l'attività d'impresa fino alla data di fallimento, in pregiudizio dei soci e dei creditori sociali. Quanto ai sindaci, il fallimento ha contestato loro di aver omesso qualsiasi attività di vigilanza, in violazione degli obblighi di cui all'art. 2407 c.c., e di avere così concorso a cagionare il danno lamentato.



Amministratori e sindaci si sono costituiti [REDACTED] e hanno contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto. I sindaci, in particolare, hanno eccepito che non è loro imputabile alcuna violazione degli obblighi di vigilanza, dal momento che: a) ancorché la cessazione dell'incarico sindacale risulti iscritta nei pubblici registri soltanto nel 2010, essi si sono dimessi nel 2001; b) non si applicherebbe loro, *ratione temporis*, il regime della *prorogatio*; c) anche laddove dovesse ritenersi applicabile tale regime, essi sarebbero comunque decaduti dall'incarico ex art. 2404, comma 2 c.c. o ex art. 2405, comma 2 c.c., dal momento che hanno ingiustificatamente omissi di partecipare alle riunioni del collegio sindacale e di assistere ad almeno due assemblee dei soci.

Nelle more del giudizio, il fallimento ha stipulato accordi transattivi con gli amministratori e con uno dei sindaci, [REDACTED], accordi aventi ad oggetto le rispettive quote di responsabilità. In ragione di tali accordi, il fallimento ha rinunciato agli atti nei confronti dei paciscenti, i quali hanno accettato a spese compensate. Conseguentemente, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra il fallimento, da un lato, e i convenuti sopra menzionati, dall'altro. In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha ridotto proporzionalmente la sua pretesa risarcitoria, rivolgendola esclusivamente nei confronti dei sindaci [REDACTED].

La causa è stata istruita sulla base dei documenti offerti in produzione nonché mediante consulenza tecnica contabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

SULL'ESISTENZA DEGLI OBBLIGHI PROPRI DELLA FUNZIONE SINDACALE IN CAPO AI CONVENUTI

Preliminare rispetto alla verifica del rispetto dei doveri di controllo incombenti sui sindaci ex art. 2407 c.c. è stabilire se gli odierni convenuti abbiano effettivamente rivestito la qualifica di componenti del collegio sindacale nell'arco temporale oggetto di contestazione (dall'erosione del capitale sociale, asseritamente avvenuta nel 2008, al fallimento).

Sul punto rileva il tribunale che dai pubblici registri della camera di commercio risulta, come dedotto dal fallimento, che gli odierni convenuti - nominati componenti del collegio sindacale nel 1998 - si sono dimessi dall'incarico soltanto a gennaio 2010, ossia nell'anno successivo all'esercizio nel quale erano venuti meno per la s.r.l. in questione i requisiti di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo. Sulla questione [REDACTED] in buona sostanza ha eccepito che la cessazione dell'incarico soltanto nel 2010 è una circostanza non vera, in quanto tutti i componenti dell'organo di controllo si sono dimessi nel 2001, talché la loro vigenza in carica per il periodo successivo, per come risultante dai pubblici registri, sarebbe soltanto apparente. Differentemente da quanto prospettato dal fallimento, le risultanze dei pubblici registri non possono essere considerate come dirimenti: attesa l'efficacia - di norma - meramente dichiarativa dei fatti iscritti presso i registri della camera di commercio, l'iscrizione di un fatto eventualmente non vero,



ancorché idonea a produrre l'affidamento dei terzi e la responsabilità di chi ha eseguito l'iscrizione come se il fatto fosse vero, non può essere ritenuta idonea a radicare, in capo ai soggetti che formalmente risultano rivestire la qualifica di sindaci, gli obblighi propri di quella funzione. Tali obblighi discendono, infatti, dal rivestire la qualifica di sindaco, a prescindere dalla pubblicità che del fatto venga data.

Nel caso in esame, a ben vedere, gli obblighi propri della funzione sindacale incombono sugli odierni convenuti sicuramente a far data dall'accettazione dell'incarico, pacificamente avvenuta nel 1998 per il triennio relativo agli esercizi dal 1998 al 2001.

Al fine di stabilire se gli odierni convenuti rivestissero o meno la qualifica di sindaco nell'arco temporale oggetto di contestazione, resta dunque da verificare se in epoca successiva all'accettazione dell'incarico

1) siano effettivamente sopravvenuti fatti idonei a determinare la cessazione dell'incarico prima della scadenza naturale, come le asserite dimissioni del 2001; 2) in difetto, se la durata dell'incarico sindacale sia suscettibile di essere prorogata oltre il termine di scadenza stabilito, anteriore alla riforma del diritto societario del 2003; 3) in caso positivo, se nel periodo di prorogatio siano sopravvenuti fatti idonei a determinare la cessazione dell'incarico.

Si passano in rassegna le questioni sopra enunciate.

1) L'assenza di dimissioni nel 2001

Con riferimento al primo aspetto, [REDACTED] ha eccepito, come anticipato, che i sindaci si sono dimessi nel 2001, prima del termine triennale di scadenza dell'incarico. Sul punto risulta assorbente rilevare che non vi è alcuna prova delle riferite dimissioni. Nessuna efficacia probatoria in tal senso, infatti, può infatti essere accordata al verbale assembleare del 30.06.2001, in cui si afferma soltanto che il collegio sindacale nominato per il triennio 1998/2001 era in scadenza e che avrebbe dovuto essere rinnovato all'assemblea successiva (rinnovo che non risulta essere mai avvenuto). Del pari, la circostanza dedotta da [REDACTED] secondo cui i sindaci non hanno percepito un compenso per il periodo successivo alla loro scadenza non costituisce elemento indiziario idoneo a dimostrare l'avvenuta cessazione dall'incarico in epoca anteriore: appare dirimente evidenziare, al riguardo, l'assenza di univocità delle risultanze del [REDACTED] offerto da [REDACTED] a supporto dell'allegazione in esame, da cui emerge che i sindaci convenuti non hanno percepito un compenso nemmeno per il triennio 1998-2001 (arco temporale in cui, pacificamente, hanno rivestito le funzioni sindacali). Diversamente da quanto sostenuto da [REDACTED], poi, la cessazione dall'incarico in epoca anteriore alla scadenza triennale del mandato non può essere ritenuta provata nemmeno sulla scorta del provvedimento di non luogo a procedere emesso dal tribunale di Brescia il [REDACTED] nei confronti dei componenti del collegio sindacale per non aver commesso i fatti di bancarotta contestati. In proposito è sufficiente evidenziare in primo luogo che ai sensi dell'art. 654 e dell'art. 652 c.p.p. il provvedimento in questione non è opponibile al fallimento, che non ha preso parte al processo penale. In secondo luogo,



ferma l'autonomia degli accertamenti in sede civile e in sede penale, si osserva che il g.i.p. ha pronunciato non luogo a procedere assumendo: a) che gli stessi non hanno svolto alcun tipo di attività sindacale e che b) alcuna condotta impeditiva dell'evento fosse esigibile da parte loro in relazione ai fatti imputati in quanto erano sostanzialmente privi di poteri di controllo (ciò che sarebbe dimostrato dalla falsità dell'attestazione della loro presenza ad alcune assemblee dei soci di [REDACTED]). In altre parole, l'inerzia dei sindaci, già oggetto di accertamento in sede penale, ancorché ritenuta non imputabile ai fini penali, ben può in questa sede rilevare quale titolo della responsabilità invocata dal fallimento ai sensi dell'art. 2407 c.c., dal momento che in questa sede si tratta di accertare se i sindaci avessero o meno il dovere – e non il potere di fatto – di svolgere attività di vigilanza sull'operato gestorio di [REDACTED].

In definitiva sul punto, dunque, esclusa la sussistenza di fatti idonei a determinare la cessazione della funzione sindacale prima della sua scadenza, occorre adesso verificare l'applicabilità o meno alla presente vicenda del regime di *prorogatio* a seguito di scadenza dell'incarico nel 2001.

2) La prorogatio dei sindaci

Come noto, la riforma del diritto societario del 2003 ha codificato l'istituto della *prorogatio* con riguardo ai sindaci in particolare mediante la previsione di cui all'art. 2400, comma 1 c.c., ai sensi della quale "la cessazione dei sindaci per scadenza del mandato ha effetto solo dal momento in cui il collegio è stato ricostituito".

Secondo i convenuti, il regime di *prorogatio* non è applicabile nel caso in esame, stante l'anteriorità del termine di scadenza del mandato degli odierni convenuti (2001) rispetto all'entrata in vigore della summenzionata modifica dell'art. 2400 comma 1 c.c. (2003). La previgente disposizione, infatti, si limitava ad affermare che i sindaci restano in carica per un triennio.

Si tratta dunque di stabilire se il principio della *prorogatio* operasse comunque in ipotesi di scadenza dell'incarico sindacale in epoca anteriore alla modifica della norma in parola nel 2003.

Sul tema rileva il collegio che l'operatività generale dell'istituto della *prorogatio* in epoca anteriore alla riforma del diritto societario ben può essere avallata sulla scorta dell'applicazione analogica dell'art. 2385 c.c., ai sensi del quale: a) la rinuncia dell'amministratore al suo ufficio ha effetto immediato soltanto nel caso in cui rimanga in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in difetto, dal momento in cui la maggioranza del consiglio venga ricostituita con l'accettazione dei nuovi amministratori (primo comma), nonché b) la cessazione dall'incarico gestorio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione venga ricostituito. Con particolare riguardo all'ipotesi della *prorogatio* in caso di dimissioni dei sindaci, Cass. civ. Sez. I, 12/04/2017, n. 9416, ha affermato che "Pur essendo discussa l'applicabilità ai sindaci dimissionari dell'art. 2385 c.c., dettato in tema di *prorogatio* dei poteri degli amministratori, poiché sono normativamente previsti i sindaci supplenti, ciò significa che il legislatore ha



inteso dare continuità all'organo di controllo e quindi, in mancanza di sostituti, i poteri dei sindaci dimissionari sono prorogati fino al subentro dei loro supplenti". Il principio vale necessariamente anche per l'ipotesi della scadenza naturale del mandato dei sindaci in epoca anteriore al 2003, posto che la *ratio* dell'istituto - che assume dunque portata generale - è quella di assicurare la continuità del funzionamento degli organi della società, e come tale è applicabile anche all'organo preposto al controllo e alla vigilanza, considerato nella sua interezza. In definitiva, quindi, la liberazione dagli obblighi di vigilanza in capo ai sindaci non conseguiva automaticamente, nemmeno nel vigore della precedente previsione dell'art. 2400 comma 1 c.c., alla scadenza del mandato, ma soltanto dall'assunzione degli stessi obblighi da parte dei nuovi componenti del collegio sindacale, senza che si potessero ammettere soluzione di continuità.

3) La mancanza di cause di decadenza successive alla scadenza del mandato dei sindaci e le dimissioni del 2010

Con riferimento all'ultimo dei profili sopra enucleati, [REDACTED] ha sostenuto che, anche laddove si voglia ritenere applicabile l'istituto della *prorogatio*, gli obblighi di controllo in capo ai sindaci convenuti sarebbero comunque cessati in ragione della decadenza dall'ufficio sindacale ai sensi degli artt. 2404, comma 2 c.c., attesa la loro mancata partecipazione, durante un esercizio sociale, ad almeno due riunioni del collegio, nonché ai sensi dell'art. 2405, comma 2, c.c., attesa la loro ingiustificata assenza alle assemblee.

In proposito, in primo luogo si osserva che: a) rispetto alla causa di decadenza invocata ex art. 2404, comma 2 c.c., non è dato rinvenire alcun verbale del collegio sindacale in cui si dia atto di una mancata partecipazione di alcuno dei sindaci convenuti; b) rispetto alla causa di decadenza invocata ex art. 2405, comma 2 c.c., non è dato rinvenire alcun verbale assembleare in cui si dia atto di un'ingiustificata assenza dei sindaci convenuti, né alcuna delibera assembleare in cui sia riconosciuto il verificarsi di una causa di decadenza. Tantomeno la decadenza per ingiustificata assenza dei sindaci può essere ricavata dalla mera affermazione di falsità dell'attestazione della loro presenza alle assemblee di [REDACTED]

In secondo luogo, ritiene il collegio che la fattispecie di decadenza dei sindaci dal loro incarico assolve alla funzione di evitare il protrarsi di situazioni ingiustificate di inerzia che inevitabilmente minerebbero la continuità del funzionamento dell'organo sindacale nell'esercizio dell'attività di controllo. Conseguentemente, la decadenza non può essere utilmente invocata dal sindaco - quale modalità di cessazione dell'incarico "per omissione concludente", di fatto alternativa alle dimissioni - per sottrarsi agli obblighi incombenti ex art. 2407 c.c.

In assenza di elementi probatori di segno contrario, deve ritenersi nel caso in esame che la qualifica di sindaci in capo agli odierni convenuti sia venuta meno soltanto con l'iscrizione delle loro dimissioni presso la camera di commercio il 20.1.2010, nell'anno successivo all'esercizio in cui erano venuti meno per la s.r.l. i requisiti per l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale.



Accertato dunque che gli odierni convenuti hanno rivestito la qualifica di sindaci fino al gennaio 2010, occorre adesso verificare se sussistano in concreto i presupposti per il riconoscimento della pretesa risarcitoria avanzata dal fallimento.

SULLA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

Come noto, in conformità con quanto recentemente ribadito anche da Cass. civ. Sez. I, 11/12/2020, n. 28357, "In tema di responsabilità dei sindaci l'art. 2407 c.c. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: (i) dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; (ii) dell'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore; (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno".

I fatti di *mala gestio* che i sindaci hanno omesso di rilevare e di contrastare

Pacifico il mancato svolgimento di qualsivoglia attività di vigilanza nell'arco temporale fino alle dimissioni del 2010, occorre valutare la sussistenza dei fatti di *mala gestio* allegati dal fallimento, che i sindaci avrebbero in tesi dovuto scongiurare esercitando le loro funzioni. In particolare, il fallimento ha dedotto che gli amministratori hanno occultato, mediante artifici contabili, l'erosione del capitale sociale, asseritamente collocabile nel corso dell'esercizio 2008, e hanno indebitamente proseguito l'attività in pregiudizio della società e dei creditori sociali.

Gli artifici contabili allegati attengono: a) all'omessa svalutazione di crediti; b) alla sopravvalutazione delle giacenze di magazzino; c) all'indebita rivalutazione, in assenza dei presupposti di legge, di talune immobilizzazioni materiali.

La c.t.u. – i cui esiti devono essere recepiti in quanto l'indagine peritale risulta immune da vizi di ordine logico o metodologico, sorretta da iter argomentativo adeguato, non oggetto di specifiche contestazioni – ha confermato le allegazioni attoree secondo quanto di seguito specificato.

a) Per quanto riguarda il primo dei profili sopra indicati, dalla c.t.u. è emerso che già nel corso dell'esercizio 2007 la maggior parte dei crediti appostati tra le voci di attivo risultava vantata da [REDACTED] nei confronti di parti correlate, soggetti di scarsa solvibilità o già interessati da procedure concorsuali; con riguardo agli esercizi 2009 e 2010 non risulta essere stata compiuta alcuna svalutazione, né effettuato alcun accantonamento al fondo svalutazione crediti. Soltanto nel 2012 sono stati – tardivamente – appostati alcuni modesti accantonamenti, condivisibilmente ritenuti inadeguati dal c.t.u. tenuto conto per l'appunto della situazione già ricavabile con riferimento all'esercizio 2007. Nel dettaglio, il c.t.u. ha riscontrato una mancata svalutazione di crediti per € [REDACTED] nel 2008; € [REDACTED] nel 2009; € [REDACTED] nel 2010;



b) con riferimento alle giacenze, il c.t.u. ha dato atto, in primo luogo, di non aver rinvenuto alcuna contabilità di magazzino. Avendo dunque riguardo al valore delle rimanenze indicato nei bilanci degli esercizi 2009 e 2010, il c.t.u. ha ritenuto non attendibile la rappresentazione fatta sul punto dagli amministratori: attesa la contrazione del fatturato rappresentata con riguardo agli esercizi 2009 e 2010, appare difficilmente plausibile, come più diffusamente rappresentato in c.t.u., il prospettato incremento del valore delle giacenze finali nel medesimo periodo. L'anomalia della rappresentazione contabile è poi confermata dall'indicazione, nel 2011, di una drastica riduzione delle rimanenze a fronte di un fatturato sostanzialmente conforme rispetto a quello degli esercizi precedenti. All'esito dell'indagine peritale è risultato che le rimanenze di magazzino sono state sovrastimate di € [REDACTED] nel 2009 e di € [REDACTED] nel 2010;

c) per quanto riguarda la rivalutazione di immobilizzazioni materiali, oggetto di censura da parte del fallimento, il c.t.u. ha rilevato che [REDACTED] ha indebitamente ritenuto applicabile una normativa (art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 185/2008 convertito nella Legge n.2 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009) che attribuiva alle imprese, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso. In particolare, [REDACTED] ha indicato nel bilancio al 31.12.2007 un valore delle immobilizzazioni aggiornato per € [REDACTED] rispetto al loro valore contabile e ha iscritto una corrispondente riserva da rivalutazione tra le voci di patrimonio netto. L'applicabilità della normativa evocata, tuttavia, doveva ritenersi preclusa a [REDACTED] attesa la sussistenza di condizioni ostative indicate dalla legge e puntualmente ravvisate dal c.t.u.: - nella perdita di esercizio al 31.12.2008, non dovuta ad elementi straordinari non ripetibili; perdita che, qualora non fosse stata effettuata l'operazione di rivalutazione, avrebbe determinato un patrimonio netto negativo, secondo quanto verrà nel prosieguo evidenziato; e ancora, mancato svolgimento, da parte di amministratori e sindaci, di analisi previsionali sulla continuità aziendale e sull'effettivo valore d'uso delle immobilizzazioni oggetto di rivalutazione.

In definitiva, pertanto, la rivalutazione compiuta dagli amministratori e non rilevata dai sindaci ha contribuito, unitamente alle ulteriori operazioni contabili sopra esaminate, ad occultare le perdite di esercizio, diffusamente illustrate dal c.t.u. a seguito delle necessarie operazioni di rettifica. In forza delle variazioni derivanti dalla riclassificazione dei bilanci successivamente alle rettifiche indicate nel prospetto riportato a p. 16 ss. c.t.u., è emerso che il capitale sociale è stato interamente eroso nel corso dell'esercizio 2008 (patrimonio netto di consistenza negativa pari a € - [REDACTED]).

La violazione degli obblighi di vigilanza imputabile ai sindaci [REDACTED]

I sindaci sono chiamati a rispondere ex art. 2407, comma 2, c.c. delle perdite patrimoniali della società nel caso e nella misura in cui queste ultime siano (anche) a loro direttamente imputabili. In altre parole, la responsabilità dei sindaci presuppone non solo che essi non abbiano, come nel caso in esame, ottemperato



ai doveri di vigilanza ma anche l'esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate ed il danno accertato dalle perdite patrimoniali della società. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (*ex multis*, Cass. civ. Sez. I Sent., 13/06/2014, n. 13517 "In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ."

Nel caso in esame, si ribadisce, il collegio sindacale non ha esercitato per interi anni i suoi poteri di intervento e ha omesso di rilevare l'occultamento delle perdite perpetrato tramite gli artifici contabili sopra esaminati, in presenza di indizi macroscopici (la natura dei soggetti verso cui erano vantati i crediti, la totale assenza di una contabilità di magazzino, con palesi incongruenze nella rappresentazione contabile, l'assenza dei presupposti per la rivalutazione di immobilizzazioni materiali) che imponevano la necessità di monitorare adeguatamente la situazione economico patrimoniale della società e di segnalare tempestivamente le perdite che hanno determinato l'erosione del capitale sociale. In difetto di interventi di tal genere, il collegio sindacale è tenuto a rispondere in solido con gli amministratori del danno cagionato alla società e ai creditori sociali quantomeno fino al momento della cessazione dell'incarico risultante dal registro delle imprese (20.1.2010), danno conseguente – si ribadisce – alla prosecuzione dell'attività in assenza dei presupposti di legge, secondo modalità non conservative e dunque in pregiudizio della società e dei creditori sociali.

Come affermato da Cass. civ. Sez. I, 12/07/2019, n. 18770, "Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione degli stessi avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica (quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex art. 2377 e ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. ed ogni altra attività possibile ed utile)". Nel caso in esame, attesa l'inerzia degli amministratori nell'accertare il verificarsi della causa di scioglimento per la riduzione del capitale al di sotto dei minimi di legge (riduzione addirittura



occultata dagli amministratori) e nel convocare l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. - i sindaci avrebbero dovuto attivarsi in tal senso in via suppletiva quantomeno ai sensi dell'art. 2406, comma 1, c.c. per la convocazione assembleare, e dell'art. 2485, comma 2, c.c. per la successiva proposizione dell'istanza di accertamento della causa di scioglimento davanti al tribunale. L'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto di accertamento avrebbe infatti precluso il protrarsi dell'attività d'impresa in chiave non conservativa e impedito l'aggravamento del dissesto in pregiudizio di società e creditori sociali.

La quantificazione del danno risarcibile imputabile ai sindaci convenuti

Attraverso la documentazione disponibile, il c.t.u. ha accertato il danno indicato sulla base del criterio della differenza tra i netti patrimoniali di cui all'art. 2486, comma 3 c.c. (salve le precisazioni che verranno fornite). Il danno complessivo è stato calcolato dal c.t.u. nella misura di € [REDACTED], pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato alla data del 31.12.2008, anno in cui è stato eroso il capitale sociale (€ - [REDACTED] e il patrimonio netto rettificato al 31.12.2012, anno in cui è stato redatto l'ultimo bilancio prima del fallimento del 18.10.2013 (€ - [REDACTED]). Sul punto rileva il tribunale che non è stato oggetto di indagine peritale il calcolo dei costi sostenuti secondo un criterio di normalità, ossia il calcolo di quei costi comunque inevitabile, anche laddove vengano tempestivamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. e l'attività sia proseguita esclusivamente in chiave conservativa. Come noto, il criterio della differenza dei netti patrimoniali comporta, ai sensi dell'art. 2486 comma 3 c.c. citato, che tali costi vengano sottratti dalla differenza tra i netti patrimoniali presa in considerazione dalla norma citata. Ritenuta l'inopportunità di disporre sul punto un'integrazione della consulenza d'ufficio, tenuto conto altresì della mancanza di documentazione idonea a ricostruire in via sufficientemente analitica la tipologia di attività concretamente effettuata dopo la perdita del patrimonio netto, reputa il collegio che i costi in parola possono essere agevolmente determinati in via equitativa. Essi devono essere stimati, avuto riguardo alla tipologia generale di attività normalmente esercitata da [REDACTED] alle dimensioni di quest'ultima, in misura pari al 15% dell'aggravamento del deficit. Effettuata tale precisazione, occorre altresì evidenziare che la liquidazione dei danni imputabili ai sindaci convenuti rimasti in giudizio può essere attuata mediante il criterio della differenza tra i netti patrimoniali soltanto previa applicazione di appositi correttivi, che tengano conto in particolare: a) della data di dimissioni dei componenti dell'organo sindacale, avvenute il 20.1.2010, ossia quasi tre anni prima della data del fallimento, allorquando l'aggravamento del dissesto era più contenuto; b) dell'avvenuta stipula, nelle more del giudizio, di 5 atti di transazione aventi ad oggetto le singole quote di responsabilità di quattro amministratori e di un sindaco, atti transattivi suscettibili di sciogliere il rapporto di solidarietà tra condebitori.



Con riguardo al primo aspetto, dunque, deve ritenersi che l'aggravamento del dissesto astrattamente imputabile ad amministratori e sindaci fino al 20.1.2010 debba essere individuato nella differenza tra il patrimonio netto rettificato alla data del 31.12.2008 [REDACTED] e il patrimonio netto alla data del 31.12.2009 (considerata la marginalità degli ulteriori venti giorni prima delle dimissioni), ossia - [REDACTED] somma da cui devono essere detratti i costi normalmente sostenuti, nella misura sopra specificata. In definitiva, dunque, il danno in parola deve essere quantificato in € [REDACTED] (ossia [REDACTED] - 15%).

Occorre adesso verificare l'incidenza, su questo ammontare, delle transazioni intervenute nelle more del giudizio.

Le transazioni stipulate con gli altri convenuti e lo scioglimento del vincolo di solidarietà tra condebitori

Come correttamente affermato dallo stesso fallimento, la stipula di transazione tra il creditore e taluno dei condebitori solidali scioglie la solidarietà tra questi ultimi, in modo tale che il debito complessivamente gravante sugli altri condebitori si riduce in misura corrispondente alle quote interne dei condebitori transigenti, a meno che la somma corrisposta a titolo transattivo non sia stata addirittura superiore alle quote interne degli stessi transigenti, nel qual caso la riduzione del debito complessivo opera in misura corrispondente a quanto da questi pagato. Come recentemente ribadito da Cass. Civ. sez. I, 03/03/2022, n.7094, infatti, "In tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo; nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto".

E' necessario, dunque, procedere al confronto tra le somme corrisposte pro quota a titolo transattivo e la quota ideale di debito gravante su ciascuno dei sindaci rimasti in giudizio.

Con riguardo al primo elemento della valutazione comparativa appena enunciata, il tribunale rileva, sulla base di quanto riconosciuto dallo stesso fallimento, che l'odierno attore ha ricevuto a titolo transattivo dai 4 amministratori una somma complessivamente pari al [REDACTED] del *petitum* originariamente avanzato [REDACTED] ossia una somma pari a € [REDACTED] dunque € [REDACTED] testa per ciascun amministratore, a fronte di un danno complessivamente cagionato da amministratori e sindaci dal 2008 al 20.1.2010 e di un ulteriore danno complessivamente cagionato in epoca successiva, fino al fallimento, dai soli amministratori; a titolo transattivo il fallimento ha ricevuto poi dal sindaco Ronca una somma pari allo [REDACTED] del *petitum*



originariamente avanzato, ossia € [REDACTED] a fronte di un danno cagionato da amministratori e sindaci dal 2008 al 20.1.2010).

Con riguardo al secondo elemento della valutazione comparativa sopra enunciata, ritiene il collegio che si debba tenere in debita considerazione la diversa incidenza, nella causazione del danno complessivo al 20.1.2010, da un lato dell'azione degli amministratori - consistente nella prosecuzione dell'attività d'impresa secondo modalità non conservative, foriera di significative perdite economiche - e dall'altro dell'omissione dei sindaci, consistente nel non aver rilevato l'erosione del capitale sociale e nel non aver adottato i rimedi necessari per contenere l'aggravarsi del dissesto, concretamente perpetrato dagli amministratori. Sulla base di tale rilievo, in via equitativa si reputa che nei rapporti interni tra amministratori e sindaci - e nei confronti del fallimento, una volta sciolta la solidarietà a fronte degli atti transattivi - gli amministratori debbano rispondere in misura pari a 2/3, mentre i sindaci nella misura residua di 1/3 del danno complessivo cagionato fino alla data di dimissioni dei sindaci. Al fine di pervenire alla determinazione della quota ideale di responsabilità di ciascun convenuto, è necessario altresì precisare che nei rapporti interni tra i componenti del medesimo organo, ciascuno di loro risponde in misura eguale agli altri. Conseguentemente, ciascuno dei 4 amministratori risponde astrattamente di 1/4 di 2/3 del danno cagionato al 20.1.2010 e di 1/4 del danno cagionato in epoca successiva; diversamente, ciascuno dei 3 sindaci risponde astrattamente di 1/3 della quota di 1/3 del danno cagionato al 20.1.2010.

Per quanto rileva in questa sede, tenuto conto dei soggetti rimasti in giudizio (2 sindaci), atteso lo scioglimento della solidarietà tra amministratori e sindaci, oltre che tra componenti del medesimo organo gestorio e sindacale (scioglimento discendente, si ribadisce, dalla stipula di atti transattivi pro quota), rileva il tribunale che, sulla scorta delle considerazioni finora formulate, la quota ideale di danno imputabile a ciascuno dei sindaci corrisponde a € [REDACTED]/3= € [REDACTED]/3= € [REDACTED]

Posto che il sindaco [REDACTED] ha corrisposto al fallimento a titolo transattivo una somma inferiore rispetto alla sua quota ideale di responsabilità, deve concludersi, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità riportato in apertura, che il debito dei sindaci convenuti si riduca in misura pari alla quota su di lui gravante (ossia € [REDACTED]). Da ciò consegue, in ultima battuta, che i sindaci [REDACTED] debbano corrispondere al fallimento a titolo risarcitorio la somma complessiva di € [REDACTED] (per l'appunto 1/3 del danno complessivamente cagionato al 20.1.2010, pari a € [REDACTED] detratta la quota oggetto di transazione da parte del sindaco [REDACTED] pari a € [REDACTED]). Più precisamente, trattandosi di debito di valore, tale somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data in cui i convenuti sono cessati dalla carica e maggiorata di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c., precisandosi che tali interessi si applicano sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data suindicata sino a quella di deposito della sentenza. In via equitativa, tenuto conto del fenomeno inflattivo e dell'incidenza della rivalutazione nell'arco temporale complessivamente preso in



considerazione, la somma risarcitoria originariamente determinata in € [REDACTED] può essere rideterminata nella misura complessiva, arrotondata, di € [REDACTED]. Dal momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma in questione decorrono gli interessi in misura legale sino all'effettivo pagamento.

SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA REGISTRAZIONE A DEBITO DELLA SENTENZA

Sul punto, il fallimento ha dedotto che le violazioni dei convenuti integrano ipotesi di reato e pertanto sussisterebbero i requisiti per la registrazione a debito ex art. art.59 DPR 131/1986.

La domanda non può trovare accoglimento, non essendo possibile ravvisare, sulla scorta dell'accertamento effettuato in questa sede, la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie penali, in vero genericamente evocate dal fallimento.

SULLE SPESE

Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore del fallimento i valori medi dei compensi dovuti per le attività effettivamente espletate, tenuto conto del valore della causa, nei limiti di quanto riconosciuto in favore del fallimento nei confronti dei sindaci rimasti in giudizio. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

condanna [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento in favore del fallimento attore della somma di € [REDACTED] oltre interessi come in parte motiva;

condanna [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento attore, liquidate in € [REDACTED] per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro nei rapporti interni tra le parti.

Brescia, 30.3.2023

Il giudice est.
Davide Scaffidi

Il presidente
Raffaele Del Porto



